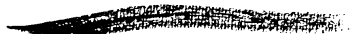


GRUPPO183



Difesa del suolo e delle risorse idriche

SULLA IPOTESI DI NUOVA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
(Osservazioni sulla bozza “quadro istituzionale” presentata dal Ministro Brunetta)

1 ottobre 2010

1 – “La salvaguardia fisica della laguna può dirsi raggiunta sul mare, con il completamento del sistema di paratie mobili, mentre è ancora da completare sul lato terra, con un riordino del bacino scolante che sversa in laguna”.

Va preliminarmente osservato che, oltre al tema della citata salvaguardia “sul mare” (paratoie mobili), rimane insoluta la delicatissima questione della salvaguardia *morfologica* della laguna, cioè della sua forma/dimensione (moto ondoso, erosione, scomparsa di velme e barene, ecc.). Su tale aspetto lo Stato ha erogato considerevoli risorse, ma molto è ancora da fare. Questo argomento richiama l'esigenza di compiuta redazione del *piano morfologico*, da anni in gestazione, e del *piano di gestione distrettuale*, che lo recepisce. Piano, quest'ultimo, che è stato approvato lo scorso mese di aprile e che si riferisce anche alla laguna di Venezia ed al suo bacino scolante (vedi oltre).

La seconda osservazione riguarda la necessità del riordino del bacino scolante. In effetti va riconosciuto che una delle difficoltà dell'azione della salvaguardia del bacino scolante degli anni scorsi deriva dalla manca di correlazione tra la legislazione speciale di Venezia e le leggi sulla difesa del suolo dei fiumi e del territorio della terraferma: troppa frammentazione, troppe Autorità (Magistrato alle Acque, Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico, del Sile, del bacino scolante, ecc.). Ad esempio, negli anni recenti, sono stati effettuati dal Magistrato alle Acque e dal suo concessionario importanti interventi idraulici sui fiumi che lambiscono la laguna (rifacimento delle botti a sifone sottopassanti il Brenta, rialzo e ringrosso dell'argine del Brenta lato laguna, prolungamento ed armatura della foce Brenta con pennelli convergenti, ecc), con finanziamenti provenienti da capitoli di spesa inerenti alla salvaguardia di Venezia, senza alcun coordinamento con l'Autorità di Bacino che sta predisponendo il piano di bacino della difesa idraulica del Brenta (altezza argini, larghezza sezione del fiume ecc.).

Per tali ragioni, una nuova legge speciale per Venezia non può non legarsi con il nuovo vigente quadro normativo di cui si è dotato il Paese sui temi del governo delle acque e della difesa del suolo, coerentemente con le indicazioni delle Direttive comunitarie sulla tutela delle acque (2000/60) e sulla gestione dei rischi di alluvioni (2007/60).

2 – Temi per la nuova legge speciale. Le competenze

Per quanto riguarda le competenze, si osserva che, nella bozza del Ministro, c'è il Ministero delle Infrastrutture, ma non compare il Ministero dell'Ambiente. Questo sta a dimostrare la necessità che la nuova legge debba rivedere la stessa identità (ruolo, compiti, composizione, ecc.) del Magistrato alle Acque, riformandolo compatibilmente con la vigente normativa ambientale. Il Magistrato alle Acque è stato istituito oltre un secolo fa con diretta competenza su tutte le acque del Nord-Est; ma tali competenze sono andate gradualmente riducendosi, fino alla attuale sulla sola laguna di Venezia, a fronte di nuovi ed incalzanti problemi ambientali della laguna e delle acque della terraferma, oggi di diretta competenza del Ministero dell'Ambiente e della Regione.

La bozza, inoltre, non considera la Provincia di Padova, nel cui ambito ricade una parte della laguna di Venezia.

3 – Temi per la nuova legge speciale – Gli strumenti – Istituzione del Distretto Idrografico del Bacino scolante

Nella bozza si propone l'istituzione del Distretto Idrografico del Bacino scolante, non tenendo conto che la laguna di Venezia fa parte del Distretto idrografico delle Alpi Orientali istituito

con il richiamato D.lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente) che, coerentemente con la migliore tradizione del governo idraulico dei tempi della Serenissima e del "vecchio" Magistrato alle Acque, riguarda tutte le acque (fluviali, sotterranee, marine e lagunari) dei bacini del Nord-Est.

Con questa proposta si manterrebbe ancora la divisione tra la gestione delle acque lagunari e scolanti e quelle dei bacini idrografici della terraferma. Questa divisione comporterebbe il disconoscimento di ogni elementare criterio idraulico, morfologico e storico. Le ragioni per sostenere questa ipotesi non trovano spiegazione nella vigente legislazione ambientale comunitaria e nazionale, che esplicitamente includono nei Distretti gli estuari, le lagune, i tratti costieri prospicienti le foci fluviali, le acque sotterranee. La laguna di Venezia è "figlia" dei fiumi che la lambiscono, il legame con essi è indissolubile. Le acque sotterranee del bacino scolante e gli stessi fiumi di risorgiva che lo attraversano per versarsi in laguna (Dese, Merzenego, Zero, ecc.) provengono sostanzialmente dalle infiltrazioni del Piave e del Brenta, subendone le vicende idrologiche ed ambientali¹.

4 – Temi per la nuova legge speciale. Gli strumenti. Formazione del Piano di gestione del bacino scolante

Nella bozza, tra gli strumenti, si indica la necessità di un *piano di gestione del bacino scolante*, nel quale dovranno confluire i Piani degli Enti competenti all'attuazione delle diverse iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi. Non va ignorato che, nell'ambito del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, adottato lo scorso 24 febbraio 2010, una parte consistente è dedicata alla "Sub-unità idrografica del bacino scolante, laguna di Venezia e mare antistante". Ciò significa che il Governo e le Regioni del Nord-Est hanno già approvato, appena qualche settimana fa, quel piano che la bozza del Ministro afferma doversi ancora redigere (?).

5 - La salvaguardia ambientale attende che si colmi il ritardo, grave, circa la bonifica dei suoli: in particolare del sito industriale di Marghera

Va considerato che tutto il sistema delle lagune e degli estuari che si trovano tra la foce del fiume Isonzo (Friuli Venezia Giulia) e il fiume Reno (Emilia Romagna) si trova in grave crisi ambientale, sottoposto ad analoghi processi di degrado ambientale e di rischio idrogeologico. Ad esempio, tutta la laguna di Marano-Grado presenta problemi molto simili a quelli della laguna di Venezia, ed è stata dichiarata *Sito inquinato di interesse nazionale* da bonificare con urgenza da parte di un apposito Commissario straordinario.

La prima legge di tutela della laguna n. 366 del 1963 si riferiva infatti ad un ampio tratto costiero e si chiamava "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e Marano". La bonifica dei suoli di Marghera e della laguna di Marano-Grado è stata recepita dal citato piano di gestione distrettuale ed è in quella sede che vanno trovate le necessarie risorse per colmare il grave ritardo ricordato dalla bozza del Ministro.

¹ (Direttiva 2000/60/CE: art.3, c.1) Gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e, ai fini della presente direttiva, li assegnano a singolo Distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile accumulare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi. Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso, esse vengono individuate e assegnate al distretto idrografico più vicino o più consono. Le acque costiere vengono individuate e assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o più consoni.

PROPOSTE

1. La nuova legge speciale per Venezia deve inquadrarsi nell'ambito della vigente normativa europea e nazionale sulle acque (Direttive 2000/60 e 2007/60, nonché D.lgs 152/2006 e D.Lgs 49/2010).
2. Va rigettata l'idea della istituzione di un Distretto Idrografico del bacino scolante. E' possibile però, nell'ambito di quanto previsto dall'art.3, comma 2 della Direttiva 2007/60 sulla gestione delle alluvioni, individuare una specifica unità di gestione (Magistrato alle Acque) per il controllo del rischio idraulico della laguna.
3. La nuova legge deve riformare il Magistrato alle Acque, che può diventare soggetto attuatore, in ambito lagunare, degli interventi previsti dal piano di gestione distrettuale (già approvato). Potrebbe ad esempio diventare un organo tecnico autonomo, dipendente da più Ministeri e dalla Regione, finalizzato alla gestione delle difese a mare (rischio alluvioni) ed alla polizia lagunare (concessioni, pesca, ecc.).
4. Coerentemente con quanto sopra, la nuova legge dovrebbe abrogare il "Comitatone" e trasferire le sue competenze al Comitato Istituzionale dell'Autorità Distrettuale. Per le questioni attinenti alla laguna di Venezia (all'interno della linea di conterminazione) tale Comitato potrebbe essere integrato dalla partecipazione (con voto) della Provincia di VE e dei Sindaci di Venezia, Chioggia ed un rappresentante degli altri Comuni lagunari.